

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 18 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** ESPRESSIONE DELL'INTESA E DEL PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI VAS SULLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE ADOTTATA CON DCP N. 71/2013 E CONTRODEDOTTA CON DCP N. 15/2014

**Cod.documento** GPG/2015/697

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/697**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.e i. e in particolare l'art.27, comma 10 e l'art. 27 bis, commi 1 e 3;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po, approvato con DPCM del 24 maggio 2001;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con del. n. 276 del

3/2/2010, che definisce gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio Regionale con del. n. 1338 del 28/1/1993 che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza approvato con delibera del Consiglio n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) della Provincia di Piacenza approvato con delibera del Consiglio n. 98 del 22 novembre 2004;
- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) sottoscritta il 12 aprile 2012 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza per far assumere al PTCP il valore e gli effetti di PAI;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 13 marzo 2001 con oggetto "Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 20/1996 relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale";

Premesso:

- che la variante specifica proposta dalla Provincia di Piacenza vuole costituire un aggiornamento e perfezionamento del PTCP apportando alcune modifiche: alla delimitazione delle fasce fluviali, al testo dell'art.38 per perfezionare alcune disposizioni del PAI in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali, alle aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti riportate nella tav. vR1 e alcune correzioni di errori materiali;

- che le quattordici proposte di variante cartografica alle fasce di tutela fluviale contenute nel Documento preliminare discendono dalla condivisione di alcune osservazioni presentate alla variante generale al PTCP, approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 69 del 2/7/2010;
- che il procedimento avviato dalla Provincia di Piacenza si svolge secondo le disposizioni indicate all'art. 27bis della L.R. n. 20/2000 in quanto le modifiche proposte al PTCP rientrano fra i casi previsti al comma 1 e in particolare: le modifiche apportate al testo normativo del PTCP trovano riscontro nel dettato delle lettere a) e b) e la modifica della perimetrazione del sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, l'adeguamento al PAI in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali trovano riscontro nel dettato della lettera e);
- che tale procedimento prevede, al comma 2, che al posto della convocazione della Conferenza di pianificazione, la consultazione sul Documento preliminare degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio avvenga in forma scritta e, al comma 3, dispone l'applicazione dei commi da 4 a 13 dell'art. 27 e la riduzione della metà dei termini sia per il deposito del piano adottato sia per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione;
- che la Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio contributo istruttorio sui documenti di pianificazione preliminari alla variante specifica al PTCP con deliberazione della Giunta n. 1327 del 23/9/2013;
- che, successivamente all'acquisizione dei contributi istruttori, la Provincia di Piacenza, con deliberazione del Consiglio n. 71 del 20 dicembre 2013, ha adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la variante specifica al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con effetti di variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ai sensi degli artt. 22 e 40-quinquies della L.R. n. 20/2000, costituita dagli elaborati di seguito elencati:
  - Relazione illustrativa;
  - Allegati alla relazione illustrativa:
    - All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;

- All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli
- Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Norme - Estratti articoli variati;
- ValSAT:
- ValSAT - Rapporto ambientale;
- ValSAT - Sintesi non tecnica;
- ValSAT - Studio di incidenza;
- Cartografia:
  - Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
  - Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
  - Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- che la variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza adottata con delibera del Consiglio provinciale n. 71 del 20/12/2013 è stata depositata presso le sedi della Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette interessate per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che gli elaborati della variante adottata costituenti variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) sono stati altresì depositati, ai sensi degli artt. 5 e 40-quinquies, L.R. 24 marzo 2000, n. 20, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 26/2/2014;
- che, come previsto dall'art. 27 comma 7 della L.R. n.20/2000, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con

propria delibera n. 468 del 14 aprile 2014, ha formulato le riserve alla variante adottata;

Premesso che in materia di VAS:

- la Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, in quanto modifica alla pianificazione vigente, è sottoposta a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti;
- l'autorità competente alla valutazione ambientale strategica ad assumere il parere motivato di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 è la Giunta della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 9/2008 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della L.R. n. 20/2000, in ordine all'approvazione della variante al piano provinciale;
- in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell' 8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale provinciale;
- ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 20/2000, sulla valutazione ambientale della proposta di Variante al PTCP, predisposta dall'Amministrazione procedente, la Regione si esprime nell'ambito dell'intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate (art. 5, comma 7, lettera a);

Preso atto:

- che il Consiglio provinciale di Piacenza con delibera n. 15 del 22 dicembre 2014 ha controdedotto alle sedici riserve regionali e alle quattro osservazioni pervenute

da parte dei soggetti di cui al comma 6 dell'art.27 della LR n. 20/2000;

- che il Consiglio provinciale ha disposto la trasmissione della delibera 15/2014 alla Regione ed anche all'Autorità di bacino del fiume Po ai fini dell'aggiornamento dell'intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra Provincia, Regione e Autorità di bacino per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI;
- che, come previsto agli artt. 5 e 27 della L.R. n. 20/2000, la Provincia di Piacenza, con lettera acquisita con prot. PG/2015/228205 del 9/4/2015, ha richiesto alla Regione l'espressione dell'intesa e del parere motivato in materia di Valutazione Ambientale Strategica sulla variante specifica al PTCP trasmettendo la delibera di consiglio n.15/5014 con l'allegato n.1 "Controdeduzioni alle riserve regionali" comprensivo di un'Appendice in cui sono riportate specificazioni, sia testuali che grafiche, corredate anche da documentazione fotografica, relativamente alle controdeduzioni alle riserve nn. 2,7,8,10,11 e 16, e l'allegato n.2 "Valutazione dei contributi conoscitivi e valutativi";
- che la Provincia ha inoltre trasmesso con la medesima lettera la determinazione dirigenziale n. 475 dell'11/3/2015 inerente l'approvazione della valutazione di incidenza della Variante nei confronti dei siti di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT4010018, IT4010006 e IT4010016;
- che dal ricevimento della variante controdedotta, cioè dal 9 aprile 2015, decorre il termine di 45 giorni per l'espressione dell'intesa;

Dato atto:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato modifiche ed integrazioni alla stessa delibera per conferire al

medesimo Gruppo lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. n. 20/2000;

- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito di apposite riunioni;
- che successivamente al ricevimento della variante controdedotta, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali, con lettera prot. NP/2015/4859 del 16/4/2015, ha trasmesso alle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro interdirezioni la documentazione pervenuta e le ha convocate per la formulazione delle determinazioni conclusive per l'espressione dell'intesa;
- che i pareri dei rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio, espressi nell'incontro del Gruppo di lavoro tenutosi il giorno 5 maggio 2015, valutate le controdeduzioni provinciali, sono favorevoli all'espressione dell'intesa a condizione che siano apportate alla stessa variante, prima della relativa approvazione, le integrazioni e correzioni indicate nel presente atto deliberativo;
- che la relazione tecnica istruttoria, predisposta con le considerazioni espresse dalle Direzioni Generali nella riunione del Gruppo di lavoro interdirezioni, è stata trasmessa alle medesime Direzioni tramite posta elettronica per la sua condivisione ed eventuale integrazione;

Dato atto che in materia di VAS:

- la Provincia di Piacenza, con nota prot. 23841 dell'8 aprile 2015, acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna al prot. PG.2015.0228205 del 9 aprile 2015, ha richiesto al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia - Romagna, l'espressione del parere motivato, ovvero della valutazione ambientale (art. 5 della L.R. n.20/2000);



- la valutazione ambientale della proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013 ha accompagnato il processo di pianificazione fin dalla fase preliminare e il documento di ValSAT è stato parte dei documenti preliminari di proposta di variante (avviata a ottobre 2012);
- la variante, adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, ha tenuto conto delle determinazioni del tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI (nell'ambito dell'Intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 per la definizione delle disposizioni del PTCP di Piacenza relative all'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po), delle valutazioni espresse dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1327 del 23 settembre 2013, e degli ulteriori contributi valutativi e osservazioni ricevute durante lo svolgimento della consultazione degli enti, svolta in forma scritta in luogo della Conferenza di Pianificazione (art. 27 bis della L.R. n. 20/2000), da parte: della Provincia di Cremona, della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, del Consorzio di bonifica di Piacenza, dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti;
- conseguentemente, rispetto al documento preliminare che proponeva quattordici modifiche delle perimetrazioni delle fasce fluviali, la variante adottata propone le seguenti undici perimetrazioni:
  - C01: BORIACCO- CARONA\_Boriaccol;
  - C02: BORIACCO- CARONA\_Caronal;
  - C04: TIDONE\_Tidone1;
  - C05: TREBBIA\_Trebbia1;
  - C06: TREBBIA\_Trebbia2;
  - C07: TREBBIA\_Trebbia3;
  - C08: CHIAVENNA\_Chiavennal1;
  - C10: CHIAVENNA\_Rigliol1;
  - C12: ARDA\_Ardal1;
  - C13: ARDA\_Arda2;
  - C14: RETICOLO MINORE\_Canaledel Mulinol1;
 oltre alla correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo normativo del PTCP, e alla modifica dell'art.

38 riguardante le aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione rifiuti, come riportato al successivo secondo alinea del "Considerato che in materia di Vas";

- facendo riferimento al comma 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia di Piacenza ha ritenuto di applicare la procedura di valutazione ambientale solo alle varianti di perimetrazione del sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali (fasce fluviali) elencate al punto precedente, ed è stato predisposto un documento di ValSAT e una elaborazione di specifiche Schede rappresentative delle componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna perimetrazione soggetta a variante; la ValSAT stata tuttavia successivamente integrata (capitolo 2) in sede di controdeduzioni anche in merito alla modifica dell'art. 38;

Dato atto inoltre che in materia di VAS:

- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al PTCP della Provincia di Piacenza e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione della Variante, nonché durante la fase di deposito e partecipazione, ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6, punto a), le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla L.R. n. 20/2000 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;
- gli elaborati relativi alla proposta di Variante, ivi compresa il documento di ValSAT e lo Studio di incidenza, sono stati trasmessi agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale; gli stessi enti territoriali ed i soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a partecipare alla consultazione di cui all'art. 14 e 27 bis della L.R. n. 20/2000;
- la Variante al PTCP della Provincia di Piacenza adottata è stata depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2014 nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5, della L.R. n. 20/2000;

- di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 26 febbraio 2014;
- la Variante adottata e il relativo documento di ValSAT sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito Web della Provincia di Piacenza e sul sito Web della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D. Lgs 152/2006;
- la Provincia di Piacenza ha trasmesso, con nota prot. 65106 del 28 ottobre 2014, acquisita agli atti della Regione Emilia - Romagna al prot. PG.2014.0397774 del 28 ottobre 2014, le Osservazioni (n. 4) a lei pervenute dagli Enti: Azienda USL di Piacenza, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po e Consorzio di Bonifica di Piacenza:
  - Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Piacenza: nota prot. n. 11170 del 20 febbraio 2014;
  - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna: nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, corredata dalla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza prot. n. 2332 del 9 aprile 2014;
  - Consorzio di bonifica di Piacenza: nota prot. 4458 del 16 maggio 2014;
  - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po (sede di Piacenza): nota prot. n. 0103686 dell'8 aprile 2014;
- la sintesi delle Osservazioni di carattere paesaggistico-ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- le osservazioni sintetizzate nell'allegato A sono state tenute in considerazione nelle valutazioni di cui ai successivi punti;

- né entro i termini del deposito né oltre i termini sono pervenute ulteriori osservazioni in merito alla variante in oggetto alla Regione Emilia-Romagna;

Considerato:

- che il tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riunitosi il 27 febbraio e il 14 maggio 2013, aveva esaminato le quattordici proposte di modifiche cartografiche respingendone una, condividendone otto e sospendendo la valutazione delle restanti cinque in attesa di ulteriori approfondimenti;
- che il contributo istruttorio sul Documento preliminare della variante specifica, espresso con DGR n. 1327 del 23/9/2013, ha assunto gli esiti del tavolo di concertazione PTCP-PAI in merito alle modifiche cartografiche della delimitazioni delle fasce fluviali sotto il profilo della sicurezza idraulica e ha riscontrato, rispetto alla conformità al PTPR, la non assentibilità di sette proposte di variante;
- che la Provincia di Piacenza tenendo conto dei contributi acquisiti sul Documento preliminare ha presentato con la variante adottata undici proposte di variante delle fasce fluviali riepilogate nella tabella sottostante;

ELENCO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE CON LA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP					
COD. ID. VAR	COD. ID. ARCHIVIAZIONE AGGIORNAMENTI	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C01	BORIACCO-CARONA_ Boriacco1	Castel San Giovanni - loc. Bariana	riclassificazione da zona C2 a zona C1	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f	Intesa PAI
C02	BORIACCO-CARONA_ Carona1	Castel San Giovanni - loc. Molino Zanetti	riduzione zona A2	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a	PTPR Intesa PAI

				QC All. C3.4 (T)	
C04	TIDONE_Tidone1	Pianello Val Tidone - loc. Campazzo	riduzione zona A1 e zona A2	Tav. A1.4 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C05	TREBBIA_Trebbia1	Gossolengo - loc. Case di Trebbia	riclassificazione da zona B2 a zona C2	Tav. A1.2 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C06	TREBBIA_Trebbia2	Gazzola- loc. Pizzilghera	Da zona B3, in riduzione, a zona C2	Tav. A1.5 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C07	TREBBIA_Trebbia3	Cortebruggatella - loc. Marsaglia	ampliamento o zona A2	Tav. A1.7 QC Tav. B1.f Tav. vR1.2 Tav. vR2.2 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C08	CHIAVENNA_Chiavenna1	Cadeo - loc. S. Cristina, Roveleto di Cadeo	riduzione zona B3	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C10	CHIAVENNA_Rigl	S. Giorgio	riduzione	Tav. A1.5	PTPR

	io1	Piacentino - loc. Case Nuove	zona B3	QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Intesa PAI
C12	ARDA_Arda1	Cortemaggi ore e Villanova Sull'Arda - loc. Codognolo/ Ponte ferroviari o Fidenza- Cremona	riclassifi cazione da zona A2 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f	PTPR
C13	ARDA_Arda2	Cortemaggi ore - loc. Cortemaggi ore	riclassifi cazione da zona C1 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR
C14	RETICOLO MINORE_Canaled elMulinol	Alseno- loc. Le Tavernelle	eliminazio ne fascia I	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI

- che sulle undici proposte di modifica cartografica alle fasce fluviali adottate, l'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro interdirezioni costituito con DGR n. 312/2001 ha avuto come esito la formulazione di una sola riserva riguardante la variante C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra - mentre altre quindici riserve sono state rivolte al perfezionamento degli elaborati di VALSAT;

- che in sede di controdeduzione la Provincia di Piacenza non ha accolto le riserve n. 1, n. 5, n. 9, n.11, n. 12, n.14 e n. 15 ed ha parzialmente accolto le riserva n. 10 e n. 13 adducendo le motivazioni riportate nella tabella inserita nella relazione istruttoria parte integrante del presente atto;
- che, come previsto al comma 10 dell'art. 27 della L.R. n.20/2000, a seguito del ricevimento della variante specifica controdedotta, la Giunta regionale deve esprimere l'intesa subordinandola all'inserimento nella variante delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve ove le stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a renderla conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale;

Considerato che in materia di VAS:

- la proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013 si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa e Allegati (All. 1: Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali; All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali; All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari)
  - Modifiche normative (estratti articoli variati);
  - ValSAT (Rapporto ambientale; Sintesi non tecnica; Studio di incidenza);
  - Cartografia (Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante; Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante; Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante);
- la Variante al PTCP della Provincia di Piacenza prevede, in estrema sintesi:

- un aggiornamento cartografico del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni di Piano inerenti alcune modifiche cartografiche alle fasce fluviali, rappresentate e descritte negli Allegati 1 e 2 alla Relazione illustrativa sopra citata;
  - il perfezionamento del testo dell'art. 38 del PTCP per migliorarne l'adeguamento, a suo tempo operato, alle disposizioni del PAI, come illustrato nella Relazione descrittiva, con lo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi insorti nell'applicazione del PTCP per quanto riguarda specificamente la disciplina degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti esistenti nelle fasce fluviali A e B;
  - alcune correzioni di errori presenti nell'articolato normativo (art. 11, 24, 33 e 35), evidenziate nella Relazione illustrativa, che non costituiscono modifiche sostanziali, rese necessarie alla luce dell'esperienza dei due anni di applicazione del PTCP modificato nel 2010;
- dall'elaborazione geocartografica delle fasce fluviali oggetto di proposta di variante, fornita dalla Provincia in sede di controdeduzioni, si evince che complessivamente le aree soggette a variazione rappresentano il 1,3% del totale delle aree delimitate dalle fasce fluviali del vigente PTCP. Dalla quantificazione delle variazioni delle singole fasce risulta che:
- per la fascia A:
    - zona A1 risulta ridotta di 0,5 ha: determinata dalla proposta C04;
    - zona A2 risulta ridotta di 494,4 ha: prevalentemente dovuta dalla proposta C12;
    - zona A3 non risulta variata;
  - per la fascia B:
    - zona B1 non risulta variata;
    - zona B2 risulta ridotta di 1,1 ha: determinata dalla proposta C05;
    - zona B3 risulta incrementata di 514,2 ha: per il 96% determinata dalla proposta C12;
  - per la fascia C:
    - zona C1 risulta ridotta di 10,0 ha: determinata dal contributo opposto della proposta C13 e della proposta C01;
    - zona C2 risulta ridotta di 14,2 ha: dovuta dalla proposta C01 in parte compensata dalle C05 e C06;



- in considerazione dei contenuti inseriti nella Variante specifica, che costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP vigente relativamente a tematiche e ad ambiti ben definiti e circoscritti, la Provincia di Piacenza ha ritenuto di utilizzare nel Rapporto Ambientale una metodologia che ricalca quella predisposta per la ValSAT del PTCP vigente (approvato in luglio 2010);
- in particolare, la valutazione condotta riprende la ValSAT del PTCP vigente e non ne prevede un aggiornamento o modifica, neppure nelle tavole di ValSAT (Tavola Valsat\_2 "Propensione alla tutela naturalistica" e Tavola Valsat\_1 "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo"), date anche le modeste dimensioni degli areali delle variazioni alle perimetrazioni;
- l'allegato 2 alla Relazione Illustrativa contiene l'elaborazione di una valutazione e analisi delle scelte delle varianti alle fasce fluviali effettuata tramite specifiche Schede rappresentative delle componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna variante;

Evidenziato:

- che la cartografia di riferimento del PTCP in attuazione del Piano di Bacino è la tavola A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale", in scala 1:25.000, nella quale trova rappresentazione sia la fascia fluviale A di deflusso, articolata nelle sottozone A1, A2 e A3, sia la fascia fluviale B di esondazione, articolata nelle sottozone B1, B2 e B3, sia la fascia fluviale C di inondazione per piena catastrofica, articolata nelle sottozone C1 e C2 e che la delimitazione delle fasce fluviali A e B del PTCP coincide rispettivamente con le zone di tutela paesaggistica disciplinate agli articoli 18 e 17 del PTPR e conseguentemente la loro modifica determina anche variante alle delimitazioni delle tutele poste dal medesimo Piano regionale;
- che pertanto, relativamente alle proposte di variante n. C02, C04, C05, C06 (in parte), C07, C08, C10, C12, C13 e C14, sulle quali la Giunta esprime già parere favorevole con delibera 486/2014, dovrà essere acquisita l'intesa da

parte dell'Assemblea Legislativa Regionale, come previsto all'art. 40 quinquies della LR 20/2000;

Valutato che in materia di VAS:

- si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della Variante e della relativa ValSAT, sostanzialmente coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- in particolare, si apprezza l'organizzazione delle Schede (inquadramento, caratterizzazione urbanistico-territoriale, caratterizzazione idraulica, caratterizzazione paesaggistica), che richiama la coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata, e la formulazione della sintesi valutativa secondo una metodologia di analisi SWOT, con evidenza dei temi e degli elementi che costituiscono i caratteri di forza e di criticità della variante. Al termine di tale iter, la proposta conclusiva si identifica in ciascuna variante analizzata per il carattere di compatibilità e sostenibilità in ordine alle tutele e agli obiettivi del PTCP;
- inoltre, con riferimento alle sopra citate "Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali" (allegato 2 della Relazione Illustrativa):
  - le Schede nella documentazione adottata non contenevano alcuna misura di mitigazione e/o compensazione, nonostante le analisi di caratterizzazione, e le valutazioni espresse all'interno di alcune osservazioni, in taluni casi ne suggerissero la formulazione, come specificato ai successivi alinea dal quinto al nono;
  - si valuta positivamente l'integrazione e aggiornamento da parte della Provincia di Piacenza delle schede in sede di controdeduzioni; non si condivide tuttavia l'affermazione della Provincia di Piacenza secondo la quale "l'Allegato 2, predisposto al fine di descrivere le componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna variante, non può essere definito un elaborato costitutivo di Piano", e si ritiene necessario che le Schede vengano mantenute come allegato al "Rapporto Ambientale", parte integrante della documentazione di ValSAT;

- dalle osservazioni ricevute sono emerse le seguenti segnalazioni in merito ai possibili effetti della Variante sull'ambiente che parzialmente si condividono o si ritengono superate nella formulazione riportata nei successivi alinea dal quinto al nono, a seguito delle integrazioni alla documentazione adottata:
  - la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, esprime parere non favorevole in merito alle seguenti proposte di variante C05 e C06 in quanto "la diminuzione dei livelli di tutela attuali potrebbe portare, previa modifica degli strumenti urbanistici comunali, alla realizzazione di una serie di interventi attualmente non consentiti, quali nuove edificazioni, realizzazione di impianti di produzione energetica e di infrastrutture (interventi ammessi in fascia C ai sensi del comma 4 dell'art.13 del PTCP, ma non in fascia B), provocando un ulteriore danno al paesaggio, non giustificabile dalla parziale compromissione della situazione attuale, visto il valore paesaggistico e naturalistico del contesto, rischiando di pregiudicare, nel caso della modifica C05, anche la futura sistemazione naturalistica dell'area e l'inserimento in zona B del Parco come previsto dal PIAE vigente (art.55 comma 7);
  - il Consorzio di Bonifica esprime parere non favorevole per la proposta di variante C12 a fronte delle precarie condizioni di officiosità del torrente Arda; si ritiene inoltre opportuna la verifica del livello di coerenza tra le proposte di variante e le mappe di pericolosità e del rischio idrogeologico relative al "Piano Alluvioni" in fase di approvazione;
- con riferimento alla variante C05 (riduzione di tutela di un'area estrattiva adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia):
  - la Provincia di Piacenza ha aggiornato e integrato la relativa Scheda/Relazione Illustrativa rispetto alla versione adottata, sulla base delle riserve ricevute, dettagliando maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza, e con le disposizioni e prescrizioni contenute nel nuovo PIAE, tra le quali gli "obiettivi di ripristino e riqualificazione" previsti per l'assetto finale dei luoghi;

- inoltre, sulla base di tali valutazioni e delle risultanze della valutazione di incidenza, sono state proposte misure di mitigazione, integrando la VALSAT-Studio d'incidenza al paragrafo 6.4 "Indicazione di eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle varianti" con le seguenti prescrizioni che si valutano condivisibili:
  - la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";
  - in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
- con riferimento alla variante C06 (riduzione di tutela di un'area a uso turistico residenziale, comprendente un campo da golf, adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia):
  - la Provincia di Piacenza ha aggiornato e integrato la relativa Scheda/Relazione Illustrativa rispetto alla versione adottata, sulla base delle riserve ricevute, dettagliando maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza;
  - sulla base di tali valutazioni e delle risultanze della valutazione di incidenza, sono state proposte misure di mitigazione, integrando la VALSAT-Studio d'incidenza al paragrafo 6.4 "Indicazione di eventuali misure di

mitigazione dell'incidenza delle varianti" con le seguenti prescrizioni che si valutano condivisibili:

- eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;
- in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
- tuttavia, come evidenziato nelle valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla variante C06 alle quali si rimanda, e affermato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna richiamato al precedente quarto alinea, l'area in esame è parte di un ambito di interesse paesaggistico e naturalistico costituito dal terrazzo stesso. Si valuta pertanto negativamente l'eliminazione della tutela nella porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua, mentre si ritiene assentibile la riduzione della tutela nella porzione di area retrostante, tenendo conto delle misure di mitigazione prescritte, quali il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva;
- con riferimento alla variante C10 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area agricola adiacente ad un insediamento industriale):

- la Provincia di Piacenza ha aggiornato e integrato la relativa Scheda/Relazione Illustrativa rispetto alla versione adottata, sulla base delle riserve ricevute, dettagliando maggiormente la valutazione tenendo conto del costruendo Piano Alluvioni;
- tuttavia, sono state assunte le nuove risultanze emerse nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, e che si condividono;
- sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d'acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede pertanto di:
  - specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
- con riferimento alla variante C12 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area adiacente il torrente Arda):
  - la Provincia di Piacenza ha aggiornato e integrato la relativa Scheda/Relazione Illustrativa rispetto alla versione adottata, sulla base delle riserve ricevute, dettagliando maggiormente la valutazione contenuta nella scheda con gli esiti del tavolo tecnico di approfondimento "Arda" (ultimato nel 2014);
  - è stata inoltre integrata la relativa Scheda/Relazione Illustrativa tenendo conto delle mappe di pericolosità e del rischio idrogeologico relative al costruendo "Piano Alluvioni" (rispondendo pertanto all'osservazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza di cui al precedente quarto alinea);
  - tuttavia, si condivide e accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all'illustrazione dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell'ambito delle "Attività integrative per la definizione dell'assetto

attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po". Si chiede pertanto di:

- sostituire il testo a pagina 2 dell'elaborato citato, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "...condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente: "Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP.";
- con riferimento alla variante C14 (Reticolato minore Canale del Mulino o Pallavicino - Alseno Loc. Le Tavernelle):
- come segnalato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, si evidenzia che "anche nel tratto ormai inesistente del Canale del

Mulino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che la Provincia non può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela opel legis”;

- nel complesso, sulla base delle valutazioni e prescrizioni contenute nella formulazione riportata ai precedenti alinea dal quinto al nono, e delle risultanze delle valutazioni condotte nel documento di ValSAT/Relazione Illustrativa/Schede, non si evidenziano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente a seguito dell'approvazione della variante in oggetto;
- con riferimento al tema degli "scenari e alternative di piano":
  - la documentazione adottata è stata parzialmente integrata nella documentazione controrododotta;
  - la Provincia di Piacenza non ritiene di implementare il percorso valutativo con lo svolgimento dell'attività di definizione e valutazione delle alternative di piano;
- con riferimento al tema del "monitoraggio":
  - la documentazione adottata non è stata integrata con la proposta espressa in riserva di affiancare al piano di monitoraggio complessivo del PTCP, di cui si condividono i contenuti, un monitoraggio specifico relativamente alle varianti, mediante individuazione di indicatori nelle schede, in relazione alle caratteristiche specifiche delle aree di variante;
  - si valuta tuttavia necessario, ai sensi dell'art.18 del Dlgs. 152/2006, garantire il monitoraggio degli effetti derivanti dalla scelte compiute dalla variante, coerentemente con il monitoraggio previsto dal PTCP per i corsi d'acqua a cui fanno riferimento;

Valutato inoltre che in materia di VAS:

- relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza della Proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale



(PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale della Variante (VAS), si fa presente quanto segue:

- la L.R. n. 7/2004 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano (la Variante al Piano) medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Piacenza;
- nello Studio di Incidenza sono state valutate le varianti localizzate in adiacenza al SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" (cod. C05 e C06), ricadenti all'interno del Parco Fluviale del Trebbia (rispettivamente in Area Contigua e Zona D), e, con riferimento alla tab. F della DGR 1191/07, le due previsioni situate a meno di 2 km da siti fluviali in quanto una ubicata a monte del SIC IT4010006 "Meandri di San Salvatore" (cod. C07), e l'altra (cod. C01) lungo un corso d'acqua (T. Boriacco) immediatamente confluyente nel Fiume Po (SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da rio Boriacco a Bosco Ospizio");
- la Provincia di Piacenza, con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive n. 475 del 11 marzo 2015, trasmessa con nota prot. N. 23841 dell'8 aprile 2015 e acquisita agli atti al PG/2015/0228205 del 9 aprile 2015, ha approvato la Valutazione di Incidenza della Variante in oggetto, con le seguenti prescrizioni che si valutano condivisibili, e che si riportano integralmente:
  - varianti C05 e C06: in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
  - variante C05: la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune

di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";

- variante C06: eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;

Ritenuto che in materia di VAS:

- sia da formulare il parere motivato positivo, relativamente alla Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
- il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. n. 20/2000;
- si ritiene necessario che le "Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali" (allegato 2 della Relazione Illustrativa), che contengono valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle perimetrazioni proposte, vengano mantenute come allegato al "Rapporto Ambientale", parte integrante della documentazione di ValSAT;

- con riferimento alla variante C05, si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:
  - la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";
  - in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
- con riferimento alla variante C06, si ritiene di valutare negativamente l'eliminazione della tutela nella porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua, mentre si ritiene assentibile la riduzione della tutela nella porzione di area retrostante, tenendo conto delle seguenti misure di mitigazione:
  - eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;
  - in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area

contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";

- con riferimento alla variante C10, sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d'acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede di:
  - specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
- con riferimento alla variante C12, si condivide e accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all'illustrazione dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell'ambito delle "Attività integrative per la definizione dell'assetto attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po". Si chiede pertanto di:
  - sostituire il testo a pagina 2 dell'elaborato citato, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "... condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente :  
"Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale.

In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP.”;

- con riferimento alla variante C14, come segnalato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, si evidenzia che “anche nel tratto ormai inesistente del Canale del Mulino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 e smi e che la Provincia non può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela ope legis”;
- con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08:
  - dovrà essere previsto un piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia della Variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'insieme di azioni individuate dalla Variante;
  - il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di Variante al fine di individuare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive;

- che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Variante nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  - tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
  - che sia esplicitata l'eventuale possibilità per il Piano di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- 
- i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L.R. n. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
  - le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
  - si condividono le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, alle quali si rimanda;

Ritenuto inoltre in materia di VAS:

- di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione del

Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive n. 475 del 11 marzo 2015, le cui conclusioni e prescrizioni, più sopra riportate al quarto alinea del "Valutato inoltre che in materia di VAS", sono condivise e fatte proprie;

Valutata la relazione tecnica istruttoria elaborata dal Gruppo di lavoro interdirezioni che si riporta di seguito integralmente:

<<< RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI PER L'ESPRESSIONE DELL'INTESA SULLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 27BIS, 22 E 40 QUINQUIES DELLA L.R. 20/2000 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20/12/2013 E CONTRODEDOTTA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 15 DEL 22/12/2014

La variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza propone modifiche cartografiche alla delimitazione delle fasce fluviali, al testo dell'art.38 delle Norme per perfezionare alcune disposizioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI) in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali, alle aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti riportate nella tav. vR1 e alcune correzioni di errori materiali. Con l'Intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza il PTCP ha assunto il valore e gli effetti di PAI e pertanto, secondo l'art.8 della citata Intesa le varianti al PTCP devono essere preventivamente concordate tra i sottoscrittori. Coerentemente con questa disposizione le proposte di modifica sono state esaminate dal Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI nelle sedute del 27 febbraio e 14 maggio 2013. Tenendo conto degli esiti del confronto tecnico la Provincia ha adottato la variante proponendo undici modifiche alle delimitazioni delle fasce fluviali.

Relativamente alla conformità al PTPR, la Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 468/2014 ha ritenuto assentibili a tutte le proposte di modifica cartografica tranne quella contrassegnata dalla sigla C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra e ha inoltre espresso altre quindici riserve rivolte al perfezionamento degli elaborati di Valsat.

Una ulteriore riunione del Tavolo si è tenuta l'11 marzo 2015 per valutare alcune modifiche su cui il giudizio espresso nel

2013 risultava ancora sospeso, in attesa della conclusione di specifici studi e piani comportanti possibili interferenze sulle proposte iniziali.

Come evidenziato nell'allegato al verbale di quest'ultima seduta il Tavolo ha ritenuto che le varianti cartografiche C12 e C13 (ARDA\_Arda1 e ARDA\_Arda2, ricadenti nell'area circostante gli abitati di Cortemaggiore, Besenzone e Villanova) non siano da considerare ai fini dell'aggiornamento dell'Intesa e vadano quindi escluse dagli oggetti di valutazione del Tavolo, permanendo in tali tratti la vigenza delle delimitazioni del PAI. Le varianti cartografiche C01 (BORIACCO-CARONA\_Boriaccol) e C02 (BORIACCO-CARONA\_Caronal) sono state valutate positivamente ma non richiedono l'aggiornamento dell'Intesa sottoscritta nel 2012 mentre le restanti, ove assentite, comporteranno anche la revisione dell'Intesa.

La cartografia di riferimento del PTCP in attuazione del Piano di Bacino è la tavola A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale", in scala 1:25.000, nella quale trova rappresentazione sia la fascia fluviale A di deflusso, articolata nelle sottozone A1, A2 e A3, sia la fascia fluviale B di esondazione, articolata nelle sottozone B1, B2 e B3, sia la fascia fluviale C di inondazione per piena catastrofica, articolata nelle sottozone C1 e C2 e dove la delimitazione delle fasce fluviali A e B del PTCP coincide rispettivamente con le zone di tutela paesaggistica disciplinate agli articoli 18 e 17 del PTPR; conseguentemente la loro modifica determina anche variante alle delimitazioni delle tutele poste dal medesimo Piano regionale.

La presente istruttoria si inquadra negli adempimenti tecnici e amministrativi per il conseguimento dell'intesa sulla variante specifica con la Provincia di Piacenza, di cui all'art. 27, comma 10, della L.R. 20/2000, a seguito della valutazione delle deduzioni del Consiglio alle riserve sollevate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 468 del 14 aprile 2014 e in merito alle eventuali modifiche apportate dalla Provincia alla variante adottata, a seguito dell'accoglimento di osservazioni pervenute.

Sulla base delle indicazioni della legge sopra citata, la Giunta Regionale può condizionare l'intesa all'inserimento nella variante al PTCP dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderla conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

La Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 27 comma 8, della



L.R. 20/2000, con delibera di Consiglio n. 15 del 22 dicembre 2014 ha controdedotto alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute alla variante specifica adottata e con lettera del 9/4/2015 ha richiesto alla Regione l'espressione dell'intesa e del parere motivato in materia di Valutazione Ambientale Strategica trasmettendo la delibera di controdeduzione con l'allegato n.1 "Controdeduzioni alle riserve regionali" comprensivo di un'Appendice in cui sono riportate specificazioni, sia testuali che grafiche, corredate anche da documentazione fotografica, relativamente alle controdeduzioni alle riserve nn. 2,7,8,10,11 e 16, e l'allegato n.2 "Valutazione dei contributi conoscitivi e valutativi" mantenendo la propria validità gli elaborati adottati e precedentemente trasmessi che non hanno subito modifiche.

Fa parte della documentazione trasmessa anche la determinazione dirigenziale n. 475 dell'11/3/2015 inerente l'approvazione della valutazione di incidenza della Variante nei confronti dei siti di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT4010018, IT4010006 e IT4010016.

La presente Relazione Tecnica riporta le valutazioni che il Gruppo di lavoro interdirezioni, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 13/03/2001 per l'istruttoria dei PTCP e delle loro varianti, ha espresso, nella riunione appositamente convocata il giorno 5 maggio 2015 dal Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali", sui contenuti dei documenti controdedotti dalla Provincia di Piacenza .

Successivamente, la condivisione da parte del Gruppo di lavoro interdirezioni della presente relazione istruttoria è avvenuta per posta elettronica.

Il Gruppo di lavoro ha riscontrato che la Provincia di Piacenza non ha accolto tutte le riserve che la Regione ha formulato e pertanto, è favorevole all'espressione dell'intesa sulla variante specifica al PTCP a condizione che vengano apportate le modifiche necessaria a renderla conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, come risulta dalle considerazioni del medesimo gruppo riportate nella seguente tabella.

N	RISERVA	CONTRODEDUZIONE DELLA PROVINCIA	VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
---	---------	------------------------------------	--

1	<p>In merito alla proposta di variante cartografica C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra. L'attuale classificazione della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua deve essere mantenuta mentre l'eliminazione della tutela nella porzione di area retrostante è assentibile.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Considerato che, □ il terrazzo morfologico che costeggia la sponda del corso d'acqua, interessato dalla proposta di variante, è sufficientemente sopraelevato rispetto all'alveo e non sono ipotizzabili condizioni di pericolosità tali da giustificare il mantenimento in fascia B (anche in riferimento al contributo valutativo del tavolo PAI, coinvolto nelle consultazioni preliminari, riportato nell'Allegato 3 alla Relazione illustrativa di variante); inoltre dal "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente in iter, risulta che all'area oggetto di Variante viene attribuito un livello di pericolosità basso, cioè con scarsa probabilità di alluvionamento, confrontabile con la fascia fluviale C (anche se non in maniera biunivoca, per ragioni insite nelle metodologie e finalità del Piano) e quindi in buona parte coerente con la proposta di Variante (vd. controdeduzione alla riserva regionale n.10), □ la porzione di area più prossima al corso d'acqua, essendo caratterizzata, come quella retrostante, da un elevato grado di antropizzazione, per la presenza di insediamenti residenziali e turistici, seppur inserita in un contesto fluviale protetto, risulta paesaggisticamente non</p>	<p>La proposta di variante non può essere assentita e si riconferma la valutazione precedentemente espressa con la DGR n. 486/2014 "...la scheda illustrativa della proposta di modifica, al paragrafo "caratterizzazione paesaggistica", conferma l'appartenenza delle zone in esame a un ambito di interesse paesaggistico costituito dal terrazzo stesso, dal meandro del Trebbia, dal vicino bosco di Croara e dal fatto di essere all'interno del Parco regionale fluviale del Trebbia. Va precisato che l'art. 12 del PTCP (Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) consente, all'interno delle zone B3 la realizzazione di opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per le attività agricole e residenze rurali connesse alle conduzioni aziendali, nonché interventi di</p>
---	--	---	---

		<p>connessa a tale sistema (vd. specifica scheda contenuta nell'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla sezione "Caratterizzazione Paesaggistica" e all'Allegato "Documentazione fotografica"). Si tratta infatti di un'area interna al territorio urbanizzato e parzialmente costruita, non caratterizzata dalla presenza di beni di interesse storico-architettonico e non definibile come un luogo attraverso il quale vivere il fiume. Detta condizione è riconosciuta anche negli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE approvati), che hanno classificato l'area in esame quale parte di Ambito urbano consolidato (saturo o in via di saturazione) turistico-residenziale e verde privato (campo da golf). Inoltre già con il PTCP vigente, l'area viene individuata come "zona B3", ossia come zona priva di caratteri fluviali tipici e antropizzata, nella quale è previsto il perdurare dello stato o destinazione d'uso del territorio, anche se non pienamente compatibile con l'ambiente fluviale. La nuova classificazione come Fascia C, ed in particolare come zona C2, garantirà un livello di sicurezza idraulica adeguato, indirizzando i Comuni, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art.13 del PTCP, a</p>	<p>ristrutturazione edilizia e di sopraelevazione con aumento di superficie e volume (art.13, comma 5, lettere g. e h.) concedendo ampia possibilità di azione, peraltro non contemplata per le medesime zone dalle disposizioni dell'art.17 del vigente PTPR." Pertanto l'attuale classificazione della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua deve essere mantenuta, mentre l'eliminazione della tutela nella porzione dell'area retrostante è assentibile.</p>
--	--	--	---

		<p> predisporre, in caso di  specifiche esigenze di  tutela riscontrate a  livello locale, una  disciplina normativa  ancora più vincolante di  quella provinciale,  □ le aree interessate  dalla proposta di  variante sono ubicate in  un contesto oggetto di  tutela  paesaggistico-ambientale,  ricadendo le stesse  all'interno del perimetro  del Parco regionale  fluviale del Trebbia ed  in adiacenza al SIC  (all'interno per soli 0,5  ha) ed essendo  caratterizzate  dalla presenza di aree  boschive (porzione di  area più prossima al  corso d'acqua); la citate  tutele oltre a garantire  il mantenimento della  qualità del paesaggio  esistente, evitano la  perturbazione delle  specie animali e vegetali  d'interesse comunitario e  assicurano un rapporto  equilibrato tra le  esigenze di conservazione  dell'ambiente e quelle  socio-economiche, non  ammettendo comunque  interventi di  trasformazione che  possano compromettere  l'assetto  vegetazionale esistente.  Si evidenzia infine che  l'interferenza della  variante con il SIC è  stata valutata in termini  non significativi, in  considerazione  dell'attuale destinazione  urbanistica di PSC, nel  rispetto di alcune  condizioni volte a  impedire eventuali  impatti alla componente </p>	
--	--	--	--

		<p>paesaggistica e naturalistica dell'area, che in seguito all'accoglimento delle riserve regionali n.8 e n.16, vengono esplicitate nella specifica scheda contenuta nell'All. 2 alla Relazione illustrativa (ma non trasferite a eventuali apparati normativi, dal momento che si tratta di condizioni già garantite da istituti di tutela vigenti) e nello studio d'incidenza, si ritiene di confermare la proposta di modifica adottata.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si rinvia alle modifiche proposte in controdeduzione alle riserve regionali n. 8, 10 e 16.</p>	
2	<p>Si chiede di riportare nel Rapporto Ambientale, qualora disponibili, gli esiti del monitoraggio condotto dall'approvazione del PTCP e relativa VALSAT (luglio 2010) tramite gli indicatori allora individuati, in particolare per la matrice "risorse idriche".</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Negli ultimi mesi la Provincia ha condotto uno specifico approfondimento relativo al monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni del PTCP vigente, i cui esiti stanno per essere formalizzati.</p> <p>Nel nuovo paragrafo 4.4.1 del Rapporto Ambientale verrà inserita una sintesi di tali elaborazioni.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si integra la VALSAT - Rapporto Ambientale, con il nuovo paragrafo 4.4.1, riportato nell'Appendice al presente Allegato</p>	<p>La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>
3	<p>Si chiede di valutare l'opportunità di integrare il Rapporto</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si provvede ad integrare la Relazione illustrativa di variante, il Rapporto Ambientale e la Sintesi</p>	<p>La Provincia ha tenuto conto di quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>

	<p>Ambientale con una sintesi della quantificazione delle aree del territorio soggette a modifica, sulla base della perimetrazione adottata, fornendo anche i dati divisi per zone di tutela della fascia fluviale (evidenziando anche le aree della Rete Natura2000).</p>	<p>non Tecnica con la sintesi della quantificazione delle zone di tutela fluviale soggette a modifica.  MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE  Si integra la Relazione Illustrativa, al Paragrafo 4.1., dopo il 7° capoverso e la VALSAT - Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, entrambi subito dopo il 5° capoverso del Capitolo 2, con il seguente testo:  «Dall'elaborazione geocartografica delle fasce fluviali oggetto di proposta di variante si evince che complessivamente le aree soggette a variazione rappresentano il 1,3 % del totale della aree delimitate dalle fasce fluviali del vigente PTCP.  Dalla quantificazione delle variazione delle singole fasce risulta che:  - per la fascia A:  zona A1 risulta ridotta di 0,5 ha : determinata dalla proposta C04;  zona A2 risulta ridotta di 494,4 ha : prevalentemente dovuta dalla C12;  zona A3 non risulta variata  - per la fascia B:  zona B1 non risulta variata;  zona B2 risulta ridotta di 1,1 ha : determinata dalla proposta C05;  zona B3 risulta incrementata di 514,2 ha : per il 96% determinata dalla proposta C12;  - per la fascia C:  zona C1 risulta ridotta</p>	
--	--	--	--

		<p>di 10,0 ha : determinata dal contributo opposto delle C13 e della C01; zona C2 risulta ridotta di 14,2 ha : dovuta dalla proposta C01 in parte compensata dalle C05 e C06.</p> <p>In merito all'interferenza con le aree interne ai siti Natura2000 si evidenzia che l'unica area riguarda la proposta C06 e non raggiunge la superficie di 5000 metri, quasi interamente riclassificati da B3 a C2.</p> <p>Dalla riclassificazione restano esclusi circa 6,1 ha che risultano, nella proposta di variante, esterni alle fasce fluviali, in prevalenza relativi alla C08 e C06.»</p>	
4	<p>Si chiede di valutare l'opportunità di citare il tema del 'Cambiamento Climatico', e inasprimento degli eventi meteorologici estremi, nell'aggiornamento delle fasce fluviali proposte, al fine anche di esplicitare l'obiettivo di incremento della resilienza del territorio e dell'adattamento.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si aggiornano il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sulla base di quanto richiesto.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si integra la VALSAT - Rapporto Ambientale, al Capitolo 4.1, dopo il seguente periodo: «Per le componenti ambientali e, in particolare, per la componente ambientale "3. Risorse idriche", è stato valutato lo stato di fatto del territorio provinciale così come integrato con i nuovi elementi conoscitivi illustrati negli elaborati della presente Variante (la Valsat "acquisisce, attraverso il Quadro Conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni",</p>	<p>La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>

		<p>Deliberazione C.R. 173/2001).» con il seguente testo:</p> <p>«Il tema del cambiamento climatico è molto ampio e complesso.</p> <p>I trend in atto rivelano un indiscusso aumento delle temperature e una generale diminuzione delle precipitazioni piovose e nevose, le quali tuttavia tendono a concentrarsi in eventi estremi. Considerando i dati rilevati alla stazione di foce del Po, anche le portate medie mostrano una netta riduzione complessiva (-20% negli ultimi trent'anni, accentuata nella prima metà dell'anno fino ad agosto, mentre le piene autunnali non risultano in diminuzione), a ulteriore testimonianza del calo degli afflussi ma anche del regime delle derivazioni in atto, soprattutto durante il periodo estivo. Pare dunque prospettarsi, in futuro, un aumento del rischio di carenza idrica, non necessariamente accompagnato da una riduzione degli eventi responsabili del rischio idrogeologico (fenomeni di dissesto della rete idrica e dei versanti), che tendono a permanere sia per l'intensità dei singoli eventi sia per le dinamiche insediative (progressivo abbandono delle aree collinari-montane e massiccia occupazione delle aree di fondovalle).</p> <p>Gli effetti climatici e antropici sulle</p>	
--	--	--	--



		<p>condizioni di drenaggio, e quindi sui deflussi in alveo, e più in generale sullo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee non sono ancora chiaramente valutabili.</p> <p>La pianificazione si sta già riorientando su strategie mirate a ridurre gli impatti antropici notoriamente negativi, improntate al contenimento del consumo di suolo (es. favorendo la riqualificazione dell'edilizia esistente) e alla garanzia dell'invarianza idraulica (es. imponendo sistemi di accumulo temporaneo di acque meteoriche, con successivo riuso o rilascio graduale).</p> <p>Ciononostante, va riconosciuto che gli strumenti di pianificazione hanno un potere limitato su questi fenomeni, determinati dalla struttura stessa del sistema economico e fiscale, e anche socio-culturale, su cui possono influire solo provvedimenti di carattere sovraregionale e multisettoriale.</p> <p>D'altra parte, la Variante propone modifiche estremamente contenute, scaturite da approfondimenti precedentemente non disponibili e volte a una migliore definizione delle classificazioni di tutela, non direttamente associabile a interventi di trasformazione urbanistica.</p> <p>Si può dunque ritenere</p>	
--	--	--	--

		<p>che i contenuti di Variante siano sostanzialmente ininfluenti sulle questioni relative al cambiamento climatico o alla resilienza del territorio.»</p> <p>Si integra la VALSAT - Sintesi non Tecnica, al Capitolo 4.1, dopo il seguente periodo: «Per le componenti ambientali e, in particolare, per la componente ambientale "3. Risorse idriche", è stato valutato lo stato di fatto del territorio provinciale così come integrato con i nuovi elementi conoscitivi illustrati negli elaborati della presente Variante (la ValSAT "acquisisce, attraverso il Quadro Conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni", Deliberazione C.R. 173/2001).» con il seguente testo:</p> <p>«Rispetto al tema del cambiamento climatico o della resilienza del territorio, i dati disponibili mostrano una situazione molto complessa, in cui non risulta ancora del tutto chiara l'incidenza del fattore antropico. In ogni caso, i contenuti di Variante, riguardanti modifiche estremamente contenute, scaturite da approfondimenti precedentemente non disponibili e volte a una migliore definizione delle classificazioni di tutela, risultano sostanzialmente ininfluenti sul tema.»</p>	
--	--	--	--

5	Si chiede di valutare l'opportunità di integrare il Rapporto Ambientale, e in particolare le Schede, con valutazioni complessive sui potenziali effetti derivanti dalla riduzione della tutela, tra cui la possibilità di realizzare nuove infrastrutture o urbanizzazione/edificazione, a seguito anche di modifica delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.	NON ACCOLTA Si rinvia alle controdeduzioni alla riserva 12.	Si prende atto delle considerazioni espresse dalla Provincia relativamente alla riserva n. 12 di analogo contenuto. Nonostante la dichiarazione di "non accoglimento" relativa ad entrambe le riserve, la Provincia fornisce valutazioni e propone misure di mitigazione per le varianti oggetto di maggiore criticità (C05 e C06). Alla luce di quanto argomentato, e a condizione del rispetto delle misure di mitigazione proposte e riportate nel parere motivato, la riserva si intende sciolta.
6	Si chiede di valutare l'opportunità di riportare nel Rapporto Ambientale valutazioni in merito alla presenza di eventuali residue attività di gestione di rifiuti in contesti fluviali soggetti a tutela (fasce A e B), insediate precedentemente all'introduzione delle fasce fluviali e non	ACCOLTA Si aggiornano il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sulla base di quanto richiesto. MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE Si integra la VALSAT - Rapporto Ambientale, subito dopo l'integrazione del Capitolo 2 prevista a seguito dell'accoglimento della riserva n. 3, con il testo seguente: «Per quanto concerne l'attività di gestione dei rifiuti, va riconosciuto, in primo luogo, che essa non rappresenta solo un'esigenza	La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.

	<p>ancora esaurite nelle rispettive esigenze produttive, eventualmente richiamando misure di mitigazione e disposizioni (e vigenti obiettivi di ripristino e riqualificazione di altri piani).</p>	<p>imprenditoriale, ma riveste anche un'innegabile funzione di interesse pubblico, in risposta a specifiche esigenze del territorio, su cui gli enti locali sono chiamati a confrontarsi, affinché la conduzione avvenga in condizioni di sostenibilità.</p> <p>Un censimento delle residue attività di gestione di rifiuti ricadenti nelle fasce fluviali A e B era stato condotto in sede di Variante generale al PTCP, approvata nel 2010, partendo dal presupposto che già in precedenza, sulla base del PAI approvato nel 2001 e del PTCP previgente approvato nel 2000, e modificato nel 2004 in funzione del correlato PPGR Piano Provinciale Gestione Rifiuti, le fasce fluviali A e B erano individuate quali aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti, per cui si consentiva - e si consente tutt'oggi - solo il rinnovo delle autorizzazioni preesistenti al PAI, nei limiti previsti.</p> <p>All'epoca della Variante PTCP 2010 erano state dunque individuate 5 attività in essere, di cui 2 risultano oggi dismesse. Delle 3 rimanenti (tutte consistenti in attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ una ricade nel Comune di Vernasca, in fascia</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>fluviale B del T. Arda, fascia non interessata dalle fasce originarie PAI ma con valore ed effetti di PAI, a seguito dell'Intesa PAI-PTCP;</p> <p>□ una ricade nel Comune di Cortemaggiore, nelle fasce fluviali del T. Arda, dove l'Intesa PAI-PTCP è stata sospesa; in particolare, l'attività ricade in fascia B di PAI, mentre nel PTCP ricade nell'attuale fascia A, di cui si chiede con la presente Variante - modifica C12 - il ripristino in fascia B, stante l'errore cartografico commesso in sede di Variante 2010; la modifica non determina alcun effetto sulla gestione dell'attività in essere e sui relativi rinnovi autorizzativi;</p> <p>□ una ricade nel Comune di Gossolengo, in fascia fluviale B del Fiume Trebbia, fascia con valore ed effetti di PAI, a seguito dell'Intesa PAI-PTCP, di cui si chiede con la presente Variante - modifica C05 - una parziale riclassificazione in fascia C, comportante l'effetto di consentire, oltre ai rinnovi, maggiori possibilità di intervento sulle attività in essere.</p> <p>La normativa vigente prevede, in tutti i casi, che il rinnovo delle autorizzazioni sia subordinato a uno studio di compatibilità validato dall'autorità competente (vedi Norme PAI) e che in sede di dismissione l'operatore sia tenuto a specifici obblighi in</p>	
--	--	--	--

		<p>merito alla messa in sicurezza e al ripristino del sito (vedi Norme PTCP, in particolare l'art. 116, comma 9, Norme PIAE e D.Lgs. n. 152/2006).</p> <p>Con particolare riferimento alla modifica C05, ulteriori e più stringenti obblighi sono già previsti per la presenza del SIC e per la presenza del Parco del Trebbia, nonché per il Programma di Riqualificazione e Sviluppo in corso d'attuazione (discendente dalla classificazione del PIAE di "impianto fisso di lavorazione inerti" e approvato dal Comune, già oggetto di relativa Convenzione), come illustrato nella scheda contenuta nell'Allegato 2 alla Relazione illustrativa.</p> <p>Per quanto riguarda la modifica normativa N01, riguardante l'art. 38 delle Norme PTCP e consistente in un mero recepimento nel Piano, a favore di completezza, di una disposizione del PAI inavvertitamente omessa in sede di adeguamento ma di fatto mai decaduta, si rinvia alle motivazioni ampiamente descritte nella Relazione Illustrativa, al paragrafo dedicato.</p> <p>Un analogo rinvio alle motivazioni espresse nella Relazione Illustrativa, al paragrafo dedicato, può estendersi anche alle restanti modifiche normative finalizzate a risolvere incertezze interpretative o errori</p>	
--	--	--	--

		<p>materiali.»</p> <p>Si integra la VALSAT - Sintesi non Tecnica, subito dopo l'integrazione del Capitolo 2 prevista a seguito dell'accoglimento della riserva n. 3, con il testo seguente:</p> <p>«L'attività di gestione dei rifiuti non rappresenta solo un'esigenza imprenditoriale, ma riveste anche un'innegabile funzione di interesse pubblico, in risposta a specifiche esigenze del territorio, su cui gli enti locali sono chiamati a confrontarsi, affinché la conduzione avvenga in condizioni di sostenibilità. Ad oggi, esistono solamente tre attività di gestione di rifiuti ricadenti nelle fasce fluviali A e B, tutte occupate nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006. La normativa vigente consente solo il rinnovo delle autorizzazioni preesistenti al PAI, nei limiti previsti, tra i quali figura anche l'obbligo di presentare, in sede di richiesta di rinnovo, uno studio di compatibilità validato dall'autorità competente, fermo restando che in sede di dismissione l'operatore è tenuto a specifici obblighi in merito alla messa in sicurezza e al ripristino del sito. A tali obblighi, si aggiungono in molti casi le prescrizioni dettate</p>	
--	--	---	--

		<p>dalla presenza di tutele esistenti, derivati, ad es. dalla presenza di aree di interesse naturalistico o dalle stesse fasce fluviali. Entrando nel merito dei casi specifici, si evidenzia che una delle attività in essere non è interessata dalla Variante in oggetto, mentre una seconda ricade in un'area oggetto di Variante, ma dove la variazione (da fascia A a fascia B) non determina specifici effetti sulla conduzione dell'attività, a differenza di quanto accade per la terza attività, in loc. Case di Trebbia nel Comune di Gossolengo (Var. C06, TREBBIA_Trebbia1), dove invece la riclassificazione da fascia B a fascia C può consentire, oltre ai rinnovi, maggiori possibilità di intervento sulle gestioni in essere. Tali maggiori possibilità sono in ogni caso ampiamente compensate da diverse prescrizioni imposte agli operatori e in parte già attuate, come descritto nella scheda contenuta nell'Allegato 2 alla Relazione illustrativa.»</p>	
7	<p>Con riferimento alla variante C05 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area estrattiva adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume</p>	<p>ACCOLTA Si accoglie la riserva regionale, integrando i contenuti della scheda contenuta nell'allegato 2 della relazione illustrativa. MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda</p>	<p>La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta. Si rimandano al parere motivato le misure di mitigazione prescritte.</p>



	<p>Trebbia, non supportata da verifiche idrauliche), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza, e con le eventuali disposizioni e prescrizioni contenute nel nuovo PIAE, tra le quali gli "obiettivi di ripristino e riqualificazione" previsti per l'assetto finale dei luoghi.</p>	<p>TREBBIA Trebbia1 (Variante C05), sezione CARATTERIZZAZIONE URBANISTICO - TERRITORIALE come segue:</p> <p>□ nella parte PIANIFICAZIONE COMUNALE aggiungendo: "PAE (variante 2011): l'area oggetto della proposta di variante è ricompresa nell'"Area impianto lavorazione inerti n. 11 previsto dal PAE 2003" della Tav. 4/1b. Nella medesima tavola è indicata anche l'area di mitigazione a verde dell'impianto di lavorazione inerti. Inoltre, nelle Norme del PAE, l'art. 51 dispone che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco." e l'art. 55 denominato Polo estrattivo Cà di trebbia, è riportata la presenza dell'impianto fisso in trattazione che è definito come "... già sottoposto a Progetto di riqualificazione"";</p> <p>□ nella parte PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE aggiungendo: "PIAE (variante 2011 - Lo strumento di pianificazione provinciale ha assunto il ruolo di Piano delle attività estrattive anche per il comune di Gossolengo) - L'area in esame è compresa</p>	
--	---	---	--

		<p>all'interno del perimetro di un "impianto fisso di lavorazione inerti" di cui alla tav. P10. Per dette aree deve essere elaborato ed approvato il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale - (PSQA) che, ai sensi dell'art. 56 delle Norme, è lo strumento "... finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovranno specificare gli interventi previsti di lavorazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale." Inoltre, l'art. 55 dispone che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco."</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda TREBBIA_Trebbia1 (Variante C05) - sezione "CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA" come segue:</p> <p><input type="checkbox"/> parte "TUTELE NATURALISTICHE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALI", aggiungendo alla fine del testo: "Considerato che l'area</p>	
--	--	---	--

		<p>in esame è coincidente con una parte di impianto di lavorazione inerti distante 70-120 m dal confine del Sito Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia", lo Studio d'incidenza prescrive l'obbligo di svolgimento della procedura di valutazione d'incidenza per i nuovi interventi o attività che possano aumentare le attuali condizioni di disturbo, oltre a confermare come prescrizione quanto già previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE: "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.""</p> <p>□ parte "ESITO DELL'ANALISI PAESAGGISTICA", aggiungendo alla fine del testo: "In particolare per l'impianto di lavorazione inerti ivi esistente, è già stato approvato il Programma di riqualificazione e sviluppo richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di attività estrattive. Ai fini dell'attuazione di tale programma è stata sottoscritta una convenzione tra il comune di Gossolengo e l'operatore in cui sono riportate le misure mitigative dell'impianto ed è indicato che "Al</p>	
--	--	--	--

		<p>termine dell'attività le aree dovranno essere ripristinate all'uso agricolo e/o ad eventuali usi compatibili previsti dal futuro Parco del Trebbia"".</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda TREBBIA_Trebbia1 (Variante C05) - Allegato "Pianificazione comunale" (estratti cartografici), Allegato "Pianificazione sovracomunale" (estratti cartografici) e Allegato "Documentazione fotografica", come riportato nell'Appendice al presente allegato.</p>	
8	<p>Con riferimento alla variante C06 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area a uso turistico residenziale, comprendente un campo da golf, adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza, e prevedere eventuali condizioni e limiti di sostenibilità ed</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si accoglie la riserva regionale, integrando la specifica scheda TREBBIA_Trebbia2 (Variante C06) riportata nell'All. 2 alla Relazione illustrativa, alla sezione "Caratterizzazione Paesaggistica", dettagliando quanto contenuto nella parte "Esito dell'analisi paesaggistica", anche sulla base dei contenuti dell'elaborato VALSAT - Studio di Incidenza; in particolare, oltre ad evidenziare che l'area interessata dalla Variante C06, è ubicata in un contesto già oggetto di tutela paesaggistico-ambientale (attraverso specifiche discipline viene garantito il mantenimento della qualità del paesaggio esistente ed assicurato un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle</p>	<p>Tenendo conto della valutazione sulla controdeduzione alla riserva n.1 e considerato quanto argomentato, la riserva si considera sciolta. Si rimandano al parere motivato le misure di mitigazione prescritte.</p>

	<p>eventuali misure di mitigazione volte a impedire impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area a seguito di conseguenti potenziali incrementi dell'uso residenziale/turistico delle aree.</p>	<p>socio-economiche), si richiamano le condizioni definite nello Studio di Incidenza. Quest'ultimo a fronte di un'interferenza della variante C06 con il SIC, valutata in termini non significativi, in considerazione dell'attuale destinazione urbanistica di PSC, al fine di impedire eventuali impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area, subordina alla preventiva valutazione d'incidenza eventuali modifiche delle destinazioni urbanistiche previste dal PSC del Comune di Gazzola approvato (l'area in oggetto è individuata come "Ambito urbano consolidato - tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale") e al mantenimento della copertura vegetazionale presente, esterna a parchi privati, con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva. Si fa comunque presente, con riferimento alle norme di salvaguardia del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (art. 6 LR 19/09), che per l'ambito in oggetto, ricadendo in zona D, ai sensi dell'art. 6 comma 6 "valgono le prescrizioni degli strumenti urbanisti dei comuni interessati". Per meglio rappresentare lo stato dei luoghi, si provvede anche ad integrare l'Allegato "Documentazione fotografica" alla scheda.</p>	
--	--	--	--

		<p>La scheda si completa anche con l'integrazione relativa agli aspetti idraulici, citati in controdeduzione alle riserve n. 1 e n.10 alle quali si rinvia.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda TREBBIA_Trebbia2 (Variante C06) - sezione "CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA" parte "ESITO DELL'ANALISI PAESAGGISTICA", con il seguente testo:</p> <p>«Tale stato di fatto è stato peraltro riconosciuto negli strumenti urbanistici comunali, PSC e RUE approvati, con la classificazione ad Ambito urbano consolidato (saturo o in via di saturazione) turistico-residenziale e verde privato (campo da golf). Si tratta quindi di un ambito interno al territorio urbanizzato e parzialmente costruito, non caratterizzato dalla presenza di beni di interesse storico-architettonico e non definibile come un luogo attraverso il quale vivere il fiume; già con il PTCP vigente l'area viene infatti individuata come "zona B3", ossia come zona priva di caratteri fluviali tipici e antropizzata, nella quale è previsto il perdurare dello stato o destinazione d'uso del territorio, anche se non pienamente compatibile con l'ambiente fluviale.</p>	
--	--	--	--

		<p>La nuova classificazione come Fascia C, ed in particolare come zona C2, garantirà un livello di sicurezza idraulica adeguato, indirizzando i Comuni, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art.13 del PTCP, a predisporre, in caso di specifiche esigenze di tutela riscontrate a livello locale, una disciplina normativa ancora più vincolante di quella provinciale.</p> <p>Inoltre le aree interessate dalla proposta di variante sono ubicate in un contesto oggetto di tutela paesaggistico-ambientale, ricadendo le stesse all'interno del perimetro del Parco regionale fluviale del Trebbia ed in adiacenza al SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" (all'interno per soli 0,5 ha) ed essendo caratterizzate dalla presenza di aree boschive (porzione di area più prossima al corso d'acqua); le citate tutele oltre a garantire il mantenimento della qualità del paesaggio esistente, evitano la perturbazione delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario e assicurano un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle socio-economiche, non ammettendo comunque interventi di trasformazione che possano compromettere l'assetto vegetazionale esistente.</p> <p>Nell'elaborato VALSAT -</p>	
--	--	--	--

		<p>Studio di Incidenza, si evidenzia che, rispetto al sito IT4010016 Basso Trebbia, per la porzione di ambito ubicato esternamente, la proposta di modifica non determina alterazioni, modificazioni o degrado degli habitat, e non determina disturbo rispetto alle specie animali d'interesse comunitario in quanto non si evidenziano rischi di riduzione numerica delle popolazioni animali presenti o di danneggiamento degli habitat di riproduzione, alimentazione o svernamento delle specie animali; per la porzione di area che ricade nel Sito, si osserva che non sono presenti habitat d'intesse comunitario per cui qualsiasi intervento autorizzato in zona D del Parco con riferimento a quelli ammessi dall'art. 13 del PTCP relativo alle fasce fluviali C, non determinerà degrado di habitat; inoltre non sono presenti ambienti vocati alla riproduzione e/o alimentazione di specie animali d'intesse comunitario, e la presenza di copertura boscata, esterna a parchi privati, che deve obbligatoriamente essere mantenuta con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, previene dal disturbo alla fauna d'interesse comunitario presente nell'alveo A1 del fiume. L'interferenza della proposta di modifica con</p>	
--	--	---	--



		<p>il SIC è pertanto stata valutata in termini non significativi, in considerazione dell'attuale destinazione urbanistica di PSC, con la condizione che, al fine di impedire eventuali impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area, eventuali modifiche delle destinazioni urbanistiche previste dal PSC del Comune di Gazzola approvato, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato - tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e l'area boscata, esterna a parchi privati, dovrà essere mantenuta con le attuali condizioni di copertura arboreo/arbustiva. Con riferimento alle norme di salvaguardia del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (art. 6 LR 19/09), per l'ambito in oggetto, ricadendo in zona D, ai sensi dell'art. 6 comma 6 "valgono le prescrizioni degli strumenti urbanisti dei comuni interessati".» Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda TREBBIA_Trebbia2 (Variante C06) - Allegato "Documentazione fotografica", come riportato nell'Appendice al presente allegato.</p>	
9	Con riferimento alla variante C10 (relativa ad una	NON ACCOLTA L'area oggetto della Variante C10, come	Si assumono le risultanze emerse nel corso

	<p>riduzione di tutela di un'area agricola adiacente ad un insediamento industriale), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con eventuali condizioni e limiti di sostenibilità ed eventuali misure di mitigazione/compensazione volte a impedire impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area a seguito di conseguenti potenziali incrementi dell'uso antropico delle aree.</p>	<p>evidenziato anche nella Relazione tecnica istruttoria, parte della delibera regionale, è caratterizzata da un elevato grado di antropizzazione (in quanto agricola e adiacente ad un insediamento industriale) e risulta, dal punto di vista morfologico (a causa della presenza di un terrapieno a protezione degli insediamenti esistenti) e paesaggistico (in quanto priva dei caratteri di naturalità tipici fluviali e di elementi di valore ambientale e di carattere storico-culturale, che possano relazionarsi con l'ambito fluviale), non connessa all'ambiente fluviale, e tra l'altro, separata naturalmente dal medesimo da quinte vegetate (presenza di <i>Populus nigra L.</i>), individuate e tutelate dal PTCP vigente.</p> <p>Non si ritiene pertanto necessario integrare la specifica scheda, contenuta nell'All.2 alla Relazione Illustrativa, che descrive già dettagliatamente le caratteristiche dell'area di Variante, con condizioni/limiti di sostenibilità e misure di mitigazione/compensazione rispetto ad eventuali impatti sulla componente paesaggistica e naturalistica, che in quest'area non risulta di rilievo.</p> <p>Per esigenze di</p>	<p>dell'istruttoria svolta nell'ambito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI: sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d'acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede pertanto di specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art.4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate.</p> <p>A questa condizione, richiamata nel parere motivato, la riserva si considera sciolta.</p>
--	--	--	--

		<p>omogeneità con le restanti aree in Variante, si provvede comunque a un'integrazione (citata in controdeduzione alla riserva n.10 a cui si rinvia) relativa al "Piano Alluvioni" di AdB, attualmente in iter, che tuttavia non presenta particolari novità rispetto alle conoscenze disponibili in sede di adozione. All'area viene infatti attribuito livello di pericolosità medio, cioè con medie probabilità di alluvionamento, derivato dalla fasciatura presente nel PTCP vigente (in un tratto oggetto di Intesa PAI-PTCP).</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si rinvia alle modifiche proposte in controdeduzione alla riserva regionale n. 10.</p>	
10	<p>Con riferimento alla variante C12 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area adiacente il torrente Arda), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione in particolare quanto contenuto nella scheda relativamente a "eventuali interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico", per la tutela</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>In merito alla prima richiesta, si ribadisce quanto già evidenziato nell'Allegato 3 della Relazione illustrativa. Il paesaggio fluviale che caratterizza l'area risulta fortemente connotato dallo scenario rurale delle colture agricole e dalla presenza di territorio urbanizzato sia di tipo strutturato, sia di tipo diffuso, privo di elementi di naturalità tipici fluviali. La disciplina associata alle Zone B3 "ad elevato grado di antropizzazione" già</p>	<p>Pur prendendo atto delle argomentazioni presentate si accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all'illustrazione</p>

	<p>"finalizzata a perseguire il mantenimento dei caratteri attuali, favorendo la conservazione delle destinazioni d'uso presenti". Si chiede inoltre di aggiornare la scheda della variante C12 con gli esiti del tavolo tecnico di approfondimento "Arda", tenendo anche in considerazione i contributi dei soggetti coinvolti (parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che segnala precarie condizioni di officiosità del torrente Arda, esprimendo parere sfavorevole alla variante).</p>	<p>prevede una conservazione delle destinazioni d'uso presenti, considerato che sono consentiti, oltre a quanto ammesso in fascia A, solamente interventi relativi agli edifici esistenti e a nuove realizzazioni strettamente connesse all'attività agricola, peraltro soggetti a specifiche condizioni, tra cui la compatibilità idraulica e la liberatoria da eventuali risarcimenti in caso di danno. Eventuali azioni di mitigazione dell'impatto paesaggistico possono essere previste, in tutte le Zone B3, qualora si profilino trasformazioni di una certa consistenza, quali ad es. Strutture viarie. Parallelamente, queste aree si prestano, più di altre meno vocate, a divenire luoghi preferenziali per il graduale sviluppo di una rete ecologica. Si tratta in ogni caso di valutazioni necessariamente legate al caso specifico e ricondotte alla discrezione delle Autorità coinvolte nei singoli procedimenti. Si ritiene pertanto che la scheda non debba includere ulteriori specificazioni in tal senso.</p> <p>Riguardo allo Studio Arda, ultimato nel corso del 2014, si provvede ad un aggiornamento della Relazione illustrativa e ad una verifica delle</p>	<p>dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell'ambito delle "Attività integrative per la definizione dell'assetto attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po". Si chiede pertanto di sostituire il testo a pagina 2 dell'elaborato citato, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "...condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente : "Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e</p>
--	--	---	--

	<p>singole proposte di Variante, compresa quella in oggetto. Allo stesso modo si procede anche con riferimento alle mappature di pericolosità del "Piano Alluvioni" di cui alla Direttiva 2007/60/CE, approvate con Deliberazione C.I. di AdBPo n. 3 del 23/12/2013 e trasmesse ai Enti interessati nel corso del 2014.</p> <p>Ad esito delle suddette verifiche, tenuto conto delle metodologie assunte, dei risultati e delle finalità dei nuovi strumenti, si ritiene che nessuno incida in maniera sostanziale sulle proposte di Variante, come motivato nelle schede contenute nell'Allegato 2 alla Relazione, ferme restando eventuali successive verifiche e conseguenti determinazioni in forma condivisa, sia per risolvere le situazioni di sospensione dell'Intesa PAI-PTCP, sia per affrontare le attività di adeguamento ai nuovi strumenti di pianificazione sovraordinata.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si sostituiscono, nella Relazione Illustrativa, al Paragrafo 4.1.2, Sezione "Caratterizzazione idraulica", gli ultimi due capoversi, con il seguente testo:</p> <p>«Tra le informazioni idrauliche significative, rientrano anche quelle</p>	<p>Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (<i>storage areas</i>), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica.</p> <p>Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione</p>
--	---	---

		<p>rese disponibili successivamente all'adozione della Variante, in particolare quelle derivanti dallo "Studio Arda" (ultimato nel 2014) e dal costruendo "Piano Alluvioni» (la cui approvazione è prevista nel 2015). Per un'illustrazione generale degli strumenti citati, anche in relazione alle proposte di Variante, si rinvia al successivo paragrafo 4.1.3. In questa sede è importante sottolineare che i contenuti delle analisi e le finalità dei nuovi strumenti sono di impronta strettamente idraulico-gestionale, nonostante il "Piano Alluvioni" sfrutti in gran parte, per ovvie ragioni, le delimitazioni di fascia fluviale del PAI e del PTCP.</p> <p>È bene ricordare che le fasce fluviali del PAI e del PTCP, comprese le zone fluviali interne, hanno un carattere pianificatorio-disciplinare, in alcuni casi anche progettuale (ovvero non esclusivamente attualistico, ma rappresentativo di condizioni d'uso ideali, eventualmente ancora da raggiungere). In detto sistema, le componenti idrauliche possono risultare preponderanti, in quanto strettamente connesse all'incolumità delle persone. Cionondimeno, le analisi</p>	<p>dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP."</p> <p>A questa condizione, richiamata nel parere motivato, la riserva si considera sciolta.</p>
--	--	---	--

		<p>che sottendono alle perimetrazioni delle fasce fluviali, in particolare di quelle del PTCP (che si sviluppano anche in attuazione del PTPR). sono frutto di una complessa procedura di analisi multi-criteriale, che considera, sebbene in termini non esaustivi, anche diverse altre componenti del sistema.»</p> <p>Si integra la Relazione Illustrativa, al Paragrafo 4.1.2, Sezione "Allegati alle Schede", con il seguente testo:</p> <p>«- Allegato "Mappatura di pericolosità del "Piano Alluvioni" (in iter)" (estratti cartografici);»</p> <p>Si integra la Relazione Illustrativa, con il nuovo paragrafo 4.1.3, riportato nell'Appendice al presente Allegato.</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, ad ogni Scheda interessata dal Piano Alluvioni, con l'Allegato "Mappatura di pericolosità del "Piano Alluvioni" (in iter)", come riportato nell'Appendice al presente allegato.</p> <p>Contestualmente, si provvede all'integrazione della sezione "ALLEGATI" della Scheda, con il seguente testo: «Allegato "Mappatura di pericolosità del "Piano Alluvioni" (in iter)"».</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, ad ogni Scheda interessata dal Piano Alluvioni, con l'Allegato "Mappatura di</p>	
--	--	--	--

		<p>pericolosità dello "Studio Arda"", come riportato nell'Appendice al presente allegato. Contestualmente, si provvede all'integrazione della sezione "ALLEGATI" della Scheda, con il seguente testo: «Allegato "Mappatura di pericolosità dello "Studio Arda"».</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda BORIACCO-CARONA_Boriaccol (Variante C01) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo: «Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PAI, coerente con il PTCP vigente in corrispondenza dell'area oggetto di proposta di modifica.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda BORIACCO-CARONA_Caronal (Variante C02) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo: «Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PTCP vigente.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda TIDONE_Tidone1 (Variante C04) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il</p>	
--	--	---	--



		<p>seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PTCP vigente.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda</p> <p>TREBBIA_Trebbia1</p> <p>(Variante C05) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità non coerente con il PAI né con il PTCP vigente, ma coerente con la proposta di Variante al PTCP.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda</p> <p>TREBBIA_Trebbia2</p> <p>(Variante C06) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità non coerente con il PAI né con il PTCP vigente, ma parzialmente coerente con la proposta di Variante al PTCP.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda</p> <p>TREBBIA_Trebbia3</p> <p>(Variante C07) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in</p>	
--	--	--	--

		<p>iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PTCP vigente.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda CHIAVENNA_Chiavenna1 (Variante C08) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PAI, coerente con il PTCP vigente in corrispondenza dell'area oggetto di proposta di modifica.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda CHIAVENNA_Rigliol1 (Variante C10) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità recepita dalle fasce fluviali del PTCP vigente.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda ARDA_Ardal1 (Variante C12) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità parzialmente coerente con PAI e con la proposta di modifica, ma non coerente</p>	
--	--	---	--

		<p>con il PTCP vigente (la mappatura tiene conto dello "Studio Arda").</p> <p>Lo "Studio Arda" evidenzia che l'area oggetto di modifica (da fascia A a fascia B) risulta in gran parte allagabile con tempi di ritorno confrontabili con quelli della fascia B, secondo una simulazione idraulica basata su un modello "a esondazioni libere". La verifica dei franchi idraulici in corrispondenza dell'abitato di Cortemaggiore rivela che nell'ipotesi di "esondazioni libere" i franchi sono tutti <math>&gt; 0</math> per tutti i tempi di ritorno considerati, mentre nell'ipotesi a "esondazioni impedita" appaiono situazioni di franco inadeguato (<math>&lt; 0</math>) già con tempi di ritorno relativamente bassi, intorno ai 50-100 anni, generalizzate con tempi di ritorno superiori.»</p> <p>Si integra l'All. 2 alla Relazione Illustrativa, alla Scheda ARDA_Arda2 (Variante C13) - sezione "CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA", con il seguente testo:</p> <p>«Il "Piano Alluvioni" di AdBPo, attualmente (in iter), presenta una mappatura di pericolosità coerente con il PAI ma non coerente con il PTCP vigente né con la proposta di modifica (la mappatura tiene conto dello "Studio Arda").</p>	
--	--	--	--

		<p>Lo "Studio Arda" evidenzia che l'area oggetto di modifica (da fascia C a fascia B) risulta in gran parte allagabile con tempi di ritorno confrontabili con quelli della fascia B, secondo una simulazione idraulica basata su un modello "a esondazioni libere". La verifica dei franchi idraulici in corrispondenza dell'abitato di Cortemaggiore rivela che nell'ipotesi di "esondazioni libere" i franchi sono tutti <math>&gt; 0</math> per tutti i tempi di ritorno considerati, mentre nell'ipotesi a "esondazioni impedita" appaiono situazioni di franco inadeguato (<math>&lt; 0</math>) già con tempi di ritorno relativamente bassi, intorno ai 50-100 anni, generalizzate con tempi di ritorno superiori.»</p>	
11	<p>Si chiede di integrare il Rapporto Ambientale/Schede, evidenziando le "ragionevoli alternative" tenute in considerazione nell'elaborazione delle varianti, oltre agli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzati.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Il Rapporto Ambientale viene modificato inserendo un nuovo paragrafo, nel quale si esplicita ulteriormente che le modifiche proposte con la Variante esaminata scaturiscono da un rigoroso processo di aggiornamento del Quadro Conoscitivo, che ha verificato l'effettivo mutamento degli assetti naturale e territoriale delle porzioni di territorio considerate. In generale, l'attività di definizione e valutazione delle</p>	<p>Nonostante la dichiarazione di "non accoglimento", la Provincia integra parzialmente la documentazione. Si prende atto della dichiarazione di non implementare il percorso valutativo con lo svolgimento dell'attività di definizione e valutazione delle alternative di piano. Alla luce di quanto argomentato la riserva si</p>

		<p>"ragionevoli alternative di piano" trova la sua ragione d'essere nella messa a punto di ipotesi alternative:</p> <p>□ volte a "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente" e ad integrare considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e della adozione dei piani e dei programmi "al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile",</p> <p>□ "ragionevoli", considerato sinonimo di "realistiche" o "fattibili".</p> <p>Nell'ambito delle varianti proposte, in alcuni casi, gli approfondimenti condotti hanno effettivamente dimostrato il venire meno degli elementi o dei fattori di rischio precedentemente esistenti sulle porzioni di territorio interessate, mentre in altri l'aggiornamento del QC ha rilevato la presenza di situazioni da tutelare e salvaguardare o da considerare quali fonte di rischio; ciò significa che venendo a mancare l'oggetto della tutela oppure ove si siano riscontrate oggettive necessità di tutela (diverse da quelle stabilite nel Piano vigente) le azioni di Variante, che devono essere considerate al fine di rispondere a tali nuovi obiettivi riconosciuti dalla Variante, non possono che</p>	<p>considera sciolta.</p>
--	--	---	---------------------------

		<p>prendere atto degli elementi appartenenti all'attuale assetto del territorio e dell'ambiente, proponendo un unico scenario di piano, costituito dalle uniche "ragionevoli" (in quanto "realistiche" e "fattibili") azioni definite per ciascuna delle varianti proposte. Si aggiunga a ciò che considerare l'Alternativa 0 implicherebbe ignorare l'effettivo e dimostrato mutamento dell'assetto delle porzioni di territorio considerate e persistere nella conservazione di una disciplina che non scaturisce e non trova corrispondenza con gli aggiornamenti del QC. Per tali ragioni non si ritiene di implementare il percorso valutativo con lo svolgimento dell'attività di definizione e valutazione delle alternative di piano.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si integra la VALSAT - Rapporto Ambientale, con il nuovo paragrafo 4.2.1, riportato nell'Appendice al presente Allegato.</p>	
12	Si chiede di valutare l'opportunità di integrare le schede relative alle varianti alle fasce fluviali, tramite identificazione di limiti e condizioni della	<p>NON ACCOLTA</p> <p>La Variante propone modifiche estremamente contenute, scaturite da approfondimenti precedentemente non disponibili. Le correzioni e in particolare le rettifiche cartografiche sono tese ad una migliore</p>	Si prende atto delle considerazioni espresse dalla Provincia relativamente alla riserva n. 5 di analogo contenuto. Nonostante la dichiarazione di "non accoglimento"

<p>loro sostenibilità, eventualmente mediante individuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente potenzialmente derivanti dalle varianti, specie in quelle che prevedono una riduzione della tutela. In particolare, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere la subordinazione dell'attuazione di potenziali conseguenti espansioni urbanistiche al rispetto di prescrizioni volte a ridurre il rischio in termini di protezione dall'evento idraulico e/o di riduzione della vulnerabilità, e alla realizzazione di misure di mitigazione/compensazione volte a mantenere/incrementare la tutela della componente naturalistica e paesaggistica.</p>	<p>rappresentatività delle condizioni attuali e previste, sulla base delle componenti idraulico-morfologiche, naturalistiche, paesaggistiche, storiche e urbanistiche. Questi sono gli elementi che hanno guidato nella selezione delle proposte confluite nella Variante adottata. Peraltro, le locali riduzioni di tutela possono considerarsi irrisorie rispetto a eventuali trasformazioni eventualmente proponibili, non solo per la loro limitata estensione, come già evidenziato, ma anche per le restanti tutele che in molti casi continuano (es. Tutele naturalistiche, vincoli legati ad attività estrattive, condizionamenti in merito a dotazioni territoriali o alla salvaguardia della ruralità del paesaggio) o intervengono (es. passaggi da fascia A a fascia B) a gravare su dette aree. Non sarebbe d'altra parte ipotizzabile, per impostazione strutturale della pianificazione, e nemmeno sensato, in termini di efficacia, prevedere limitazioni o misure compensative specifiche per le aree variate, a scapito di altre eventualmente più meritevoli, per estensione o per livello di attenzione. Si verrebbe a costituire</p>	<p>relativa ad entrambe le riserve, la Provincia fornisce valutazioni e propone misure di mitigazione per le varianti oggetto di maggiore criticità (C05 e C06). Alla luce di quanto argomentato, e a condizione del rispetto delle misure di mitigazione proposte e riportate nel parere motivato, la riserva si intende sciolta.</p>
---	---	--

		<p>una differenziazione che potrebbe persino rendere più appetibili, da un punto di vista insediativo, aree di maggiore pericolosità o di maggior pregio. Tale trattamento costituirebbe, in sé, un impatto negativo significativo ai fini di una positiva valutazione di sostenibilità della Variante. Per quanto sopra, si ritiene di non integrare le schede di Variante, fermo restando il valore prescrittivo delle misure previste dalla Valutazione d'Incidenza, nonché, come già detto, delle tutele vigenti sulle aree variate.</p>	
13	<p>Si chiede di integrare le schede relative alle varianti C05 e C06 con le informazioni citate al punto precedente e di aggiornare coerentemente le mitigazioni proposte nello Studio di Incidenza.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA Si rinvia alle controdeduzioni alle riserve regionali n. 7, 8 e 12. MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE Si rinvia alle modifiche proposte in controdeduzione alle riserve regionali n. 7, 8 e 12.</p>	<p>La Provincia ha apportato le integrazioni richieste e quindi la riserva è sciolta. Si rimandano al parere motivato le misure di mitigazione prescritte.</p>
14	<p>Si chiede di prevedere un opportuno rimando nell'apparato normativo, al fine di rendere cogenti i contenuti e limiti/condizioni delle schede per le successive fasi di attuazione.</p>	<p>NON ACCOLTA Non si ritiene opportuno integrare l'articolato normativo con uno specifico richiamo alle Schede costituenti l'Allegato 2 alla Relazione illustrativa di variante, in quanto i condizionamenti previsti, inseriti nelle specifiche schede, sulla base dei</p>	<p>Pur convenendo con le controdeduzioni provinciali si ritiene tuttavia necessario che le Schede vengano mantenute come allegato al "Rapporto Ambientale". A tale condizione la riserva si</p>



		<p>contenuti dell'elaborato VALSAT - Studio di Incidenza, in riferimento alle riserve 7 e 8, in particolare "la preventiva valutazione d'incidenza ed il parere di conformità o nulla osta del Parco", derivano da specifiche normative vigenti e sono quindi in ogni caso da applicarsi. Inoltre l'Allegato 2, predisposto al fine di descrivere le componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna variante, non può essere definito un elaborato costitutivo di Piano, in quanto descrittivo delle singole varianti proposte e non dello stato conoscitivo dell'intero sistema fluviale provinciale; di conseguenza un richiamo al medesimo nell'articolato normativo, non sarebbe appropriato.</p>	<p>considera sciolta.</p>
15	<p>Si chiede di valutare l'opportunità di affiancare al piano di monitoraggio complessivo del PTCP, di cui si condividono i contenuti, un monitoraggio specifico relativamente alle varianti, mediante individuazione di indicatori nelle schede, in relazione alle caratteristiche specifiche delle</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Come più volte evidenziato negli elaborati di Variante, si rammenta che le modifiche proposte dalla Variante specifica al PTCP costituiscono modifiche puntuali, ben definite e circoscritte alle fasce di tutela fluviale individuate dallo strumento provinciale vigente, resesi necessarie a seguito di mutamenti degli assetti naturale e/o territoriale di riferimento. In coerenza con quanto esplicitato relativamente alle attività di</p>	<p>Si prende atto delle argomentazioni presentate, tuttavia la Provincia dovrà garantire anche su questa variante, ai sensi dell'art.18 del Dlgs. 152/2006, il monitoraggio degli effetti derivanti dalla scelte compiute, secondo quanto indicato nel parere motivato al quale si rimanda.</p>

	<p>aree di variante. Tale monitoraggio potrà consentire la verifica dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte nei casi di aumento della tutela, o l'assenza di impatti ambientali (paesaggistici e naturalistici) e/o assenza di incremento del rischio idraulico, nei casi di variante in riduzione della tutela esistente.</p>	<p>definizione e valutazione della "ragionevoli alternative di piano" e di definizione delle azioni di mitigazione, si ritiene che gli effetti di tali modifiche possano essere colti e monitorati più propriamente al livello locale, in ragione delle modeste dimensioni delle suddette variazioni, che non consentono appunto di leggere alla scala locale modifiche puntuali come quelle proposte. Tutti gli elaborati di PTCP, contraddistinti da un livello territoriale, sono stati costruiti sulla base di una metodologia che non può essere modificata dalla Variante esaminata la quale, anzi, intende confermare la validità della stessa, anche con riguardo al piano di monitoraggio.</p>	
16	<p>In considerazione del fatto che a seguito delle varianti C05 e C06, gli strumenti urbanistici comunali potrebbero prevedere modifiche agli usi delle aree, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere misure di mitigazione volte a impedire una incidenza negativa nei confronti dei siti della Rete Natura 2000. Si chiede</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si premette che la valutazione d'incidenza del PTCP (DD n.2385 del 21/12/2009) ha avuto come oggetto anche l'"Individuazione e disciplina del reticolo idrografico di riferimento e delle relative aree di pertinenza, come sistema unificato di tutela fluviale sovracomunale e disincentivazione delle trasformazioni territoriali non coerenti con i caratteri naturali del sistema" (Scheda n. 10 di valutazione delle azioni diffuse). In tale scheda, proprio con riferimento alle azioni</p>	<p>La Provincia ha apportato le integrazioni richieste e quindi la riserva è sciolta. Si rimandano al parere motivato le misure di mitigazione prescritte.</p>

	<p>inoltre di richiamare gli esiti dello Studio di incidenza all'interno del Rapporto Ambientale.</p>	<p>di mitigazione è esplicitato che "la ripерimetrazione delle fasce interne" alle fasce A, B e C "è invece stata condotta verificando e riclassificando su tutto il reticolo, ove possibile, le aree di pregio naturalistico e ambientale (fasce riparie, prati aridi di greto, greti consolidati...) come A3 o B1, al fine di preservarne la funzionalità ecologica. Quest'azione ha avuto un ruolo significativo anche per la conservazione degli habitat e degli habitat di specie di interesse comunitario legati agli ambiti fluviali." Pertanto il PTCP, dal punto di vista delle incidenze sui siti Natura 2000 fluviali, ha svolto un'azione positiva, non necessitante di specifiche mitigazioni. Le Aree oggetto della presente variante, oltre ad essere esterne al perimetro del SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" (se non per circa 0.5 ha in C06) non riguardano e non sono neppure adiacenti alle zone A3 e B1 che racchiudono al loro interno aree di pregio naturalistico. Questa situazione concorre nell'evidenziare come sia remota e difficilmente quantificabile l'incidenza della modifica di classificazione di fasce relative ad aree già di scarso valore</p>	
--	---	--	--

		<p>naturalistico. Le stessa valutazione d'incidenza del PTCP evidenziava come maggiore minaccia per le zone fluviali di maggiore pregio l'uso ricreativo e prescriveva che "Gli interventi di recupero e ripristino delle aree degradate nonché i progetti di gestione delle aree demaniali devono essere coerenti con il contesto vegetazionale e faunistico nel quale verranno inseriti."</p> <p>Lo studio d'incidenza per le varianti C05 e C06, aveva proposto come misura di mitigazione l'obbligatorietà della valutazione d'incidenza per C05 in caso di nuovi interventi o attività che possano aumentare le attuali condizioni condizioni di disturbo, per C06 per eventuali modifiche delle destinazioni urbanistiche. Si rimarca che questa proposta di misura di mitigazione, se confermata dalla Valutazione d'incidenza come prescrizione, non è per nulla scontata in quanto, le aree oggetto di variante sono esterne ai siti di rete natura 2000.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per C05, considerato che l'area in esame è coincidente con una parte di impianto di lavorazione inerti distante dal sito natura 2000 70-120 m, si conferma, nello Studio d'incidenza, l'obbligo di svolgimento della procedura di valutazione</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>d'incidenza per i nuovi interventi o attività che possano aumentare le attuali condizioni di disturbo, oltre a confermare come prescrizione quanto già previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE: "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";</p> <p>- per C06, verrà integrato lo studio d'incidenza mettendo in evidenza sia che la zona oggetto di variante presenta il medesimo tessuto urbano della località Pizzilgherra non fasciata e che s'incunea, pur rimanendone all'esterno, nel sito natura 2000, sia che la fascia boschiva, esterna a parchi privati, svolge un ruolo di schermatura e cerniera rispetto all'ambito fluviale in fascia A1 e in SIC e pertanto è necessario che venga mantenuta. Pertanto, lo Studio d'incidenza oltre a confermare il già previsto obbligo di svolgimento della procedura di valutazione d'incidenza per modificazioni urbanistiche differenti da quelle previste dal PSC del comune di Gazzola ("Ambito urbano</p>	
--	--	---	--

		<p>consolidato- tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale") si prescriverà il mantenimento della copertura vegetazionale arborea attualmente presente che scherma verso il fiume, come per altro individuata in tav. A2 del PTCP e tutelata con l'art. 8.</p> <p>In considerazione dell'avvenuta approvazione delle Misure Generali di Conservazione (DGR 1419/2013) e delle Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 si integrerà inoltre lo Studio d'incidenza nel paragrafo specifico.</p> <p>MODIFICHE AGLI ELABORATI DI VARIANTE</p> <p>Si integra la VALSAT - Studio d'incidenza al Paragrafo 4. Descrizione delle interferenze tra le varianti i sistema ambientale con il seguente testo:</p> <p>«L'area sottesa dalla fascia B3 oggetto della previsione C06 presenta il medesimo tessuto urbano della località Pizzilgherra, non fasciata, e che s'incunea, pur rimanendone all'esterno, nel Sito Natura 2000 (fig. 9); mentre la cintura boschiva, esterna a parchi privati, svolge un ruolo di schermatura e cerniera rispetto all'ambito fluviale in SIC/ZPS e pertanto è necessario che venga mantenuta con le attuali caratteristiche di</p>	
--	--	--	--

		<p>densità di copertura arboreo/arbustiva.  <i>omissis figura (riportata nell'Appendice al presente Allegato)</i>  FIG. 9 - Visualizzazione della fascia C2 proposta, completamente sovrapposta all'area tutelata a bosco. L'immagine evidenzia come l'abitato di Pizzilgherra s'incunea all'interno del sito Natura 2000.»  Si sostituisce il Paragrafo 5. Congruità con le misure di conservazione, il Piano di gestione del Sito e le norme di salvaguardia del Parco nella VALSAT-Studio d'incidenza", primi due capoversi, con il seguente testo:  «Rispetto alle Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) approvate con DGR n.1419/2013 e alle Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione approvati per i siti SIC/ZPS IT4010018 (valutazione riferita a C01), SIC/ZPS IT4010016 (valutazione riferita a C05 e C06) e SIC IT4010006 si dichiara la conformità. In particole gli atti specifici di riferimento sono:  -per il SIC/ZPS IT4010018: Del. del Presidente della Provincia di Piacenza n. 7 del 3.10.2014 e Del. n. 95 del 19/12/13 del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;  -per il SIC/ZPS IT4010016: Del. n. 94 del</p>	
--	--	--	--

		<p>19/12/13 del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Del. del Presidente della Provincia di Piacenza n. 7 del 3.10.2014;</p> <p>-per il SIC IT4010006: Del. del Presidente della Provincia di Piacenza n. 7 del 3.10.2014.»</p> <p>Si integra la VALSAT-Studio d'incidenza al Paragrafo 6.4.</p> <p>Indicazione di eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle varianti come di seguito:</p> <p>-nel secondo capoverso si inserisce: «Inoltre come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE: "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco."»</p> <p>-nel terzo capoverso si inserisce: «Inoltre si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea, esterna a parchi privati, con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva come peraltro individuata in tav. A2 del PTCP e tutelata con l'art. 8.»</p>	
--	--	---	--

I pareri e le valutazioni emersi nel corso della riunione del Gruppo di lavoro sono favorevoli all'espressione dell'intesa sulla variante al PTCP della Provincia di Piacenza tenendo conto di quanto sopra indicato.



Il verbale della riunione del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati, con la presente relazione presso il Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali. >>>

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla proposta di variante specifica al PTCF della Provincia di Piacenza, contenute nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Gruppo di lavoro e conservata agli atti del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna;

Dato atto del parere allegato;

Ai sensi dell'art. 27, comma 10, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Su proposta dell'Assessore a Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale, Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di esprimere l'Intesa in merito alla conformità della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza, adottata con deliberazione del Consiglio n. 71 del 20/12/2013 e controdedotta con deliberazione del Consiglio n. 15 del 22/12/2014, agli strumenti della pianificazione regionale - fatte salve le proposte di modifica cartografica al PTPR per le quali è necessario l'espressione dell'intesa da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 comma 4 let. C bis e 40 quinquies della L.R. 20/2000 - alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, riportata nella parte

in narrativa della presente delibera, che si intendono qui integralmente richiamate e di seguito riprodotte:

- variante cartografica C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra: mantenere l'attuale classificazione (zona B3) della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua;
- variante cartografica C10 - Chiavenna\_Rigliol: specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato deve mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
- variante cartografica C12 - Arda\_Ardal: sostituire nella Relazione illustrativa-Allegato 2 il testo a pagina 2, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "...condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente : "Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello

studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP.";

- Relazione illustrativa - Allegato 2 "Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali": mantenere le Schede come allegato al "Rapporto Ambientale", parte integrante della documentazione di ValSAT;
- garantire, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08, il monitoraggio degli effetti derivanti dalla scelte compiute dalla variante;

- b) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Piacenza ai fini dell'approvazione della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento da parte della stessa Provincia, così come previsto all'art. 27, comma 9 della L.R. n.20/2000;

d e l i b e r a i n o l t r e

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

- c) di esprimere Parere Motivato positivo, relativamente alla proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
- d) di dare atto che il Parere Motivato, espresso ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. n. 20/2000;
- si ritiene necessario che le "Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali" (allegato 2 della Relazione Illustrativa), che contengono valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle perimetrazioni proposte, vengano mantenute come allegato al "Rapporto Ambientale", parte integrante della documentazione di ValSAT;

- con riferimento alla variante C05, si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:
  - la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco";
  - in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
- con riferimento alla variante C06, si ritiene di valutare negativamente l'eliminazione della tutela nella porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua, mentre si ritiene assentibile la riduzione della tutela nella porzione di area retrostante, tenendo conto delle seguenti misure di mitigazione:
  - eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;
  - in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di

gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";

- con riferimento alla variante C10, sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d'acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede di:
  - specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
- con riferimento alla variante C12, si condivide e accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all'illustrazione dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell'ambito delle "Attività integrative per la definizione dell'assetto attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po". Si chiede pertanto di:
  - sostituire il testo a pagina 2 dell'elaborato citato, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "...condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente : "Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione

in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP.”;

- con riferimento alla variante C14, come segnalato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, si evidenzia che “anche nel tratto ormai inesistente del Canale del Mulino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 e smi e che la Provincia non può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela ope legis”;
- con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08:
  - dovrà essere previsto un piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia della variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'insieme di azioni individuate dalla Variante;
  - il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di variante al fine di individuare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti

negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive;

- che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di variante nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
- tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
- che sia esplicitata l'eventuale possibilità per la variante di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- si condividono le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, alle quali si rimanda;

- e) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive n. 475 del 11 marzo 2015, ad esito positivo con le seguenti prescrizioni che sono fatte proprie:
- varianti C05 e C06: in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
  - variante C05: la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";
  - variante C06: eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;
- f) di ricordare che è necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 152/06;



- g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- h) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- i) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 152/06, il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- j) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

## ALLEGATO A

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, CON EFFETTI DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR), ADOTTATA CON D.C.P. N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2013 (D.LGS. 152/06, ART. 14 E L.R. 20/00, ART. 5)

n.	Protocollo e data	Ente/Soggetto proponente	Argomento	Contenuto
<b>ENTE/ISTITUZIONE PUBBLICA (Enti Locali e Istituzioni pubbliche)</b>				
1	1117 20/02/0 2014	Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Piacenza	generale	Non si rilevano motivi ostativi alla variante in esame.
2	5565 17/04/2014	Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna	C04 (Reticolo minore Canale del Molino o Pallavicino - Alseno Loc. Le Tavernelle) C05: TREBBIA_Trebbia1 C06: TREBBIA_Trebbia2	La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, sulla base dell'allegata nota istruttoria della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza prot. n. 2332 del 9 aprile 2014, esprime parere non favorevole in merito alle seguenti proposte di variante: □ C05 TREBBIA_Trebbia1 (riclassificazione da zona B2 a zona C2), □ C06 TREBBIA_Trebbia2 (riclassificazione da zona B3 a zona C2), in quanto le medesime comporterebbero una riduzione del livello di tutela ambientale-paesaggistica delle due aree che ricadono all'interno delle fasce tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c, del D.Lgs.42/2004 e smi.; si ritiene che la diminuzione dei livelli di tutela attuali potrebbe portare, previa modifica degli strumenti urbanistici comunali, alla realizzazione di una serie di interventi attualmente non consentiti, quali nuove edificazioni, realizzazione di impianti di produzione energetica e di infrastrutture (interventi ammessi in fascia C ai sensi del comma 4 dell'art.13 del PTCP, ma non in fascia B), provocando un ulteriore danno al paesaggio, non giustificabile dalla parziale compromissione della situazione attuale, visto il valore paesaggistico e naturalistico del contesto, rischiando di pregiudicare, nel caso della modifica C05, anche la futura sistemazione naturalistica dell'area e l'inserimento in zona B del Parco come previsto dal PIAE vigente (art.55 comma 7). Si reputa quindi indispensabile non abbassare il livello di tutela e favorire interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento paesaggistico. In merito alla proposta di variante C04 (Reticolo minore Canale del Molino o Pallavicino - Alseno Loc. Le Tavernelle), si evidenzia che anche nel tratto ormai inesistente del Canale del Molino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 e smi e che la Provincia non

			<p>può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela ope legis.</p> <p>Infine si riferisce che, per quanto concerne il patrimonio archeologico, con nota prot. n. 3965 del 7 aprile 2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha ravvisato che la Variante non coinvolge il profilo di competenza.</p>
3	4458 16/05/2014	Consorzio di bonifica di Piacenza	<p>C12: ARDA_Arda 1</p> <p>Il Consorzio di Bonifica, riproponendo quanto espresso nella fase di consultazione preliminare, esprime parere favorevole per tutte le proposte di modifica, ad eccezione della variante ARDA_Arda1, per la quale esprime parere NON favorevole a fronte delle precarie condizioni di officiosità del torrente Arda, peraltro confermate dal recente "Studio delle attuali condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza in Po" (condotto all'interno del "Tavolo Arda", istituito dalla RER, e commissionato da A.I.PO al prof. Ing. A. Brath).</p> <p>Ritiene inoltre opportuna la verifica del livello di coerenza tra le proposte di variante e le mappe di pericolosità e del rischio idrogeologico relative al costruendo "Piano Alluvioni".</p>
4	0103 08/04/2014 686	Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po (sede di Piacenza)	<p>Il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del PO - sede di Piacenza richiama i contributi forniti e riportati nella Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari.</p>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/697

data 15/05/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza